

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Decreto 5 novembre 1996

Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15/11/1996

Normativa tecnica e amministrativa relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo

IL DIRETTORE GENERALE
della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione

Visto il nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30/4/92, n.285, così come modificato dal decreto legislativo 10/9/93, n.360;

Visto il regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, approvato con DPR 16/12/92, n.495

Visto l'art. 54, comma 1, lettera g) del nuovo codice della strada, che definisce la categoria degli autoveicoli ad uso speciale, nonché l'art. 203, comma 2, lettera dd), del regolamento di esecuzione dello stesso codice che attribuisce al Ministero dei trasporti e della navigazione - direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, la facoltà di classificare come uso speciale altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per tale uso;

Considerata l'esigenza di disciplinare l'ammissione alla circolazione degli autoveicoli destinati al soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo

Decreta

Art. I

Classificazione degli autoveicoli di soccorso avanzato

1. Il presente decreto si applica agli autoveicoli destinati al trasporto delle attrezzature necessarie al primo soccorso con personale medico ed infermieristico a bordo, denominati autoveicoli di soccorso avanzato. Essi rientrano nella categoria dei veicoli definiti all'art. 54, comma 1, lettera g) del nuovo codice della strada, quali autoveicoli per uso speciale distinti da particolari attrezzature

Ai sensi dell'art. 82 del citato codice sono da considerarsi destinati ad uso proprio gli autoveicoli di soccorso avanzato in proprietà o in usufrutto di unità sanitarie locali, ospedali, cliniche, Croce Rossa Italiana ed associazioni di pubblica assistenza o volontaristiche riconosciute, ovvero se da tali soggetti siano acquistate con patto di riservato dominio o prese in locazione con facoltà di compera.

Articolo 2

Rispondenza a norme generali

1. Gli autoveicoli di soccorso avanzato in relazione alla loro massa devono essere conformi alle norme applicabili alla data di presentazione delle domande di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneità all'circolazione, ai veicoli della categoria M1, di cui all'art. 47 del nuovo codice della strada

Articolo 3

Caratteristiche costruttive

GLI autoveicoli di soccorso avanzato devono rispondere alle caratteristiche previste nell'allegato tecnico al presente decreto di cui esso costituisce parte integrante

Roma, 5 novembre 1996

Il direttore generale: BERRUTI

ALLEGATO TECNICO

1. Caratteristiche Generali

1.1 la tara degli autoveicoli, oltre a quanto definito per le generalità dei veicoli, comprende anche tutta l'attrezzatura fissa necessaria allo svolgimento delle specifiche funzioni.

1.2 gli autoveicoli devono essere dotati:
di almeno due posti a sedere, oltre quello del conducente
di almeno una porta su una fiancata, con esclusione di quella di accesso alla cabina, nonché di una porta posizionata sulla parte posteriore del veicolo stesso

2. segni distintivi

2.1. Gli autoveicoli devono essere dotate di un dispositivo di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e di quello di allarme previsti dall'articolo 177 del codice della strada

2.2. Gli autoveicoli devono avere la colorazione fondamentale bianca e portare su ogni fiancata nonché anteriormente (se esiste lo spazio per l'applicazione) e posteriormente il simbolo internazionale di soccorso riportato nell'allegato tecnico del DM 17 dicembre 1987, n. 553.

2.3 Gli autoveicoli devono essere dotate di una fascia di pellicola retroriflettente. vinilica autoadesiva arancione di altezza minima di 10 cm applicata lungo la fiancata e la parte posteriore nonché nella parte interna delle ante della porta posteriore (se si tratta di porta battente). Sono ammesse altre indicazioni (es.: fascia aziendale) purché non luminose, retroriflettenti o fosforescenti

2.4. Sulla fiancata degli autoveicoli di soccorso avanzato deve essere riportata in forma chiaramente individuabile la denominazione dell'ente che abbia la proprietà o l'usufrutto del veicolo o l'abbia acquisito con patto di riservato dominio o locato con facoltà di compera

3. Accessori

I materiali di rivestimento comunque presenti nel compartimento sanitario devono essere ignifughi o autoestinguenti.

GLi autoveicoli di soccorso avanzato devono essere muniti di estintore.